

Il regime transitorio

La **data di pubblicazione dell'avviso** in Gazzetta ufficiale assume particolare rilievo in quanto il decreto ricollega alla stessa alcune indicazioni importanti:

- la salvaguardia dei corsi formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati prima della stessa data (art. 1, comma 4) e che (evidentemente) dovessero protrarsi oltre la entrata in vigore dei nuovi criteri (18 ~~aprile~~ ^{MARZO} 2014);
- la legittimazione dei formatori in possesso di uno dei sei requisiti previsti dal decreto e non anche del prerequisito di istruzione (art. 1, comma 6);
- la decorrenza del termine di dodici mesi per l'entrata in vigore del decreto (art. 4, comma 1).

Il decreto precisa che i requisiti in esso delineati sono **referiti alla sola formazione disciplinata dagli articoli 34 e 37 del D.lgs n. 81/2008** (art. 1, comma 2). Questa precisazione integra quanto già riportato nel documento della Commissione consultiva il quale, con una tecnica opposta, precisa (in negativo) che i criteri approvati non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, per RSPP/ASPP e/o – con una disposizione generica - per altre specifiche figure.

I criteri, dunque, saranno vigenti dal 18 marzo 2014: **fino a quella data, restano confermati i requisiti indicati negli accordi del 21 dicembre 2011**. È evidente che il lasso di tempo concesso fino all'entrata in vigore consentirà di acquisire/maturare alcuni dei requisiti/criteri indicati dall'accordo (ore di docenza, eventuali corsi di specializzazione *post lauream*, percorsi formativi in didattica, frequenza di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, esperienza professionale o lavorativa, esperienza semestrale come RSPP o annuale come ASPP, etc.).

La **data di entrata in vigore** del decreto e dei criteri, invece, assume importanza – oltre che, ovviamente, ai fini del possesso dei requisiti – anche con riferimento a:

- valutazione dell'efficacia dei criteri e adozione di eventuali correttivi migliorativi da parte della Commissione consultiva (art. 3, comma 1);
- legittimazione – per un periodo di ventiquattro mesi – dei datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere il servizio di prevenzione e protezione (art. 34 Dlgs n. 81/2008) a svolgere attività di formazione per i propri dipendenti facendo riferimento alle condizioni previste nell'accordo del 21 dicembre 2011. Dopo questa data, anche questi datori di lavoro dovranno essere in possesso di uno dei criteri previsti dal decreto.

Il decreto disciplina direttamente anche alcuni aspetti già presenti nell'allegato, che pure costituisce parte integrante del decreto stesso.

In particolare, richiamiamo la previsione secondo cui il datore di lavoro che eroga la formazione ai propri dipendenti non è tenuto ad avere il prerequisito di istruzione secondaria superiore.

Il prerequisito ed i criteri

Il formatore deve dimostrare di possedere il **prerequisito** e **almeno uno** dei sei criteri definiti nel decreto. Particolare attenzione, quindi, è richiesta all'organizzatore del corso/datore di lavoro al fine di assegnare l'incarico ad una persona che possa dimostrare di essere effettivamente in possesso dei requisiti.

L'allegato al decreto individua – a titolo esemplificativo – le modalità con cui dimostrare il possesso dei requisiti (attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, attestazione del committente o del datore di lavoro ai fini dell'esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP).

Il prerequisito consiste nel possesso del "*diploma di scuola secondaria di secondo grado*" (valgono le deroghe riportate nel decreto).

I criteri si caratterizzano per la contemporanea presenza di tre elementi, considerati fondamentali dalla Commissione consultiva (conoscenza/formazione, capacità didattica ed esperienza lavorativa) e sono organizzati integrando esperienza lavorativa/professionale e percorsi formativi secondo una logica di ragionevolezza (ad un maggior livello di formazione corrisponde un minor requisito di esperienza lavorativa e viceversa).

Di seguito una tabella riassuntiva dei criteri delineati dal decreto che mette in evidenza la logica appena indicata.

CRITERIO	CONOSCENZA/FORMAZIONE	ESPERIENZA LAVORATIVA	CAPACITÀ DIDATTICA	PREREQUISITO*
1	Non prevista	Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi tre anni , nell'area tematica oggetto della docenza	Non prevista	Diploma di scuola secondaria di secondo grado
2	Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione, ecc.) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro	Non prevista	Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (ad esempio, corso di formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione	
3	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i da soggetti abilitati ad erogare la formazione per RSPP/ASPP ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008)	Esperienza lavorativa o professionale di almeno dodici mesi , coerente con l'area tematica oggetto della docenza	ovvero, in alternativa,	
4	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i degli stessi soggetti di cui al criterio 3)	Esperienza lavorativa o professionale di almeno diciotto mesi , coerente con l'area tematica oggetto della docenza	precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro	
5	Non prevista	Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza	Ovvero, in alternativa, precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualsiasi materia	
6	Non prevista	Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP, o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (solo per docenze nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento)	Ovvero, in alternativa, corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualsiasi materia, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni	

*Fatte salve le deroghe previste dal decreto

La qualifica è acquisita in modo permanente (fermo restando l'obbligo di aggiornamento) con riferimento alle aree tematiche per il quale il formatore matura i requisiti.

Il documento definisce tre aree:

- area normativa/giuridica/organizzativa;
- area rischi tecnici/igienico-sanitari;
- area relazioni/comunicazione.

Aggiornamento professionale

Il decreto prevede un **aggiornamento triennale** che potrà essere effettuato, **alternativamente**, nei seguenti modi:

- frequentando, per almeno 24 ore e nell'area tematica di competenza, seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento organizzati dai soggetti abilitati a svolgere i corsi per RSPP (art. 32, comma 4 del Dlgs 81/08). Delle 24 ore, almeno 8 devono necessariamente consistere in corsi di aggiornamento;
- svolgendo almeno 24 ore di docenza nell'area tematica di competenza.

Il termine triennale per l'aggiornamento decorre dal 18 marzo 2014 (per i formatori che in questa data siano già qualificati) o dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.